



COMUNE DI

# FIGLINE VEGLIATURO

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILE

DETERMINAZIONE

RS

n.49

data 09/08/2022

RG

n.229

data 09/08/2022

OGGETTO:

**CONFERIMENTO INCARICO LEGALE per difesa in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.  
- IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD73774174.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il decreto n. 4 del 01/07/2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile di Settore Finanziario-contabile;

**PREMESSO** che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 29/04/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Rendiconto di gestione esercizio 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 31/07/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il DUP 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 07/04/2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;

**VISTA** la Delibera di Giunta comunale n. 19 del 14.02.2020 immediatamente eseguibile;

**DATO ATTO** che la sopracitata delibera di Giunta deve ritenersi parte integrante della presente determinazione per tutto quanto in essa disposto e che la stessa prevede la nomina del legale unitamente all'autorizzazione conferita al Sindaco alla rappresentanza del Comune in Giudizio dell'Ente;

**RITENUTO** pertanto necessario, con il presente provvedimento, procedere all'impegno contabile dell'affidato incarico in oggetto in esecuzione alla Delibera sopra indicata nell'interesse dell'Ente;

**VISTO** l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale individua i seguenti presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria:

- rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati e alle esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne all'amministrazione;
- natura altamente qualificata e temporanea della prestazione;
- preventiva determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della prestazione;

**DATO ATTO** che all'interno dell'organico dell'Ente non è presente alcuna figura iscritta all'albo degli avvocati;

**RISCONTRATO** che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di legittimità per procedere al conferimento dell'incarico ad un soggetto estraneo all'amministrazione che abbia particolare e comprovata specializzazione, in quanto:

- l'attività di patrocinio e rappresentanza in giudizio dell'ente rientra nelle attività istituzionali del comune, in quanto attività finalizzata a garantire gli interessi dell'ente;
- l'incarico in oggetto risulta di utilità per l'amministrazione, come indicato nella Delibera di Giunta;
- l'incarico in oggetto corrisponde a progetti e obiettivi specifici e determinati, ed in particolare all'obiettivo di garantire la tutela degli interessi dell'ente nell'esercizio della propria attività amministrativa;
- la prestazione ha carattere temporaneo ed altamente qualificato, trattandosi di incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio per la quale è necessaria l'abilitazione alla professione forense e l'iscrizione all'Albo degli avvocati;
- durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione vengono individuati con il presente provvedimento unitamente a quanto previsto all'allegato A) del presente atto, avente natura di determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000;

**TENUTO CONTO** che si rende necessaria, nell'interesse dell'Ente, la costituzione in giudizio e l'affidamento dell'incarico di che trattasi ad un soggetto di comprovata abilità, conoscenza e qualificazione;

**POSTO** che:

- è necessario opporsi avverso il ricorso, proposto da parte della Società "*Maletta Ercole*", dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ;
- l'Avv. *Gianmaria Pisani*, con studio a Cosenza, in via Degli Alimena n. 99, ha reso la propria disponibilità al conferimento dell'incarico e contestualmente presentato il preventivo di spesa, acquisito al prot. dell'Ente n. 2613/2022 in data 14/07/2022 dell'importo di **€.400,00** comprensivo di oneri;

**PRECISATO** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:

1. IL FINE che con il contratto si intendere perseguire è la tutela legale degli interessi dell'ente;
2. L'OGGETTO del contratto, che avrà forma scritta e sarà sottoscritto dalle parti secondo quanto previsto dall'Allegato A) della delibera di G.C. n. 19/2020 e l'affidamento di un incarico di patrocinio legale per costituzione e rappresentanza in giudizio per opporsi avverso l'atto di Appello, proposto da parte della Società *Maletta Ercole*, dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza,
3. DURATA: determinabile in funzione dei tempi tecnici connessi allo svolgimento del processo;
4. COMPENSO COMPLESSIVO ONNICOMPRESIVO come da schema di impegno di seguito riportato;

**TENUTO** conto della nuova disciplina introdotta in materia dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50);

**RICHIAMATA** in particolare la disciplina di cui al comma 1 ed al comma 2, primo periodo, dell'articolo 37 per l'acquisto di beni e servizi nell'ambito delle cifre (inferiori) di €.40.000,00 del nuovo codice degli appalti;

**RICHIAMATO** quanto già espresso dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012, la quale dapprima ricomprendeva il singolo incarico difensivo nell'ambito dei contratti di lavoro autonomo, e successivamente ne consentiva l'affidamento diretto in base a criteri di ampia discrezionalità, posto che «*il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura*

*concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici»; "...l'affidamento, da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta";*

**VISTO** il comma 9, dell'art.1, del Decreto Legge 12.07.2004 n. 168 e ritenuto che, non trattandosi nella fattispecie di attività di consulenza ma di prestazione di servizi, il conferimento dell'incarico *de quo* non è sottoposto alle limitazioni nella normativa in questione previste;

**RICHIAMATO** esplicitamente quanto stabilito dalla deliberazione Corte dei Conti n. 37/2008 per la quale secondo giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. Cons. di St., sez. IV, sentenza n. 263/2008) l'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della *locatio operis*, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Ciò fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 D. Lgs. n. 163/2006 per gli incarichi di progettazione. Esemplificativamente con riferimento all'incarico conferito ad un libero professionista avvocato esterno all'Amministrazione, va distinta l'ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale;

**CONSIDERATO** inoltre che in applicazione dei principi generali di proporzionalità e di ragionevolezza, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei €40.000,00, analogamente a quanto già consentito per gli incarichi di progettazione e, più in generale, per gli affidamenti di appalti, in presenza di adeguata motivazione sulla oggettiva incompatibilità dell'indugio di una regolare procedura selettiva ad evidenza pubblica rispetto alla primaria necessità della osservanza di perentori termini per la costituzione e difesa in giudizio dell'ente;

**DATO ATTO** che, trattandosi di affidamento di incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, non si applica l'articolo 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

**RAVVISATA**, pertanto, la opportunità:

- di procedere all'affidamento dell'Incarico legale per le ragioni in premessa, per la spesa complessiva di **€.400,00** (comprensivo di oneri) al professionista/legale:
- 

**Avv. Gianmaria Pisani,**  
con studio a Cosenza,  
in via Degli Alimena n. 99

il quale si è reso immediatamente disponibile ad assistere il Comune nel procedimento *de quo*, conferendo allo stesso ampio mandato di difendere e rappresentare l'Amministrazione Comunale di Figline Vegliaturo in tale procedura, con tutte le facoltà di legge;

- di assumere regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che l'intervento graverà sulle risorse di cui al:
  - **cap.01111.03.105600 – Siope/p.fin. U.1.03.02.99.002** – del bilancio 2022;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, recante disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, all'acquisizione del servizio in parola, è stato attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il **CIG (Codice Identificativo di gara)** n. ZD73774174

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che i pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.

267/2000, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei relativi Settori;

Per tutte le ragioni esposte in premessa,

#### **DETERMINA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. Di **PRENDERE ATTO** della delibera di giunta comunale n. 19 del 14/02/2020 e degli indirizzi ivi contenuti;
2. Di **AFFIDARE** l'incarico legale per le ragioni indicate in premessa, per la spesa complessiva di **€.400,00** (comprensivo di oneri) al professionista/legale;
- 3.

**AVV. GIANMARIA PISANI**

*con studio a Cosenza,*

*in via Degli Alimena n. 99*

il quale si è reso immediatamente disponibile ad assistere il Comune nel procedimento de quo, conferendo allo stesso ampio mandato di difendere e rappresentare l'Amministrazione Comunale di Figline Vegliaturo in tale procedura, con tutte le facoltà di legge;

4. **Di PRENDERE ATTO** del disciplinare di incarico legale allegato alla delibera di G.C. sopracitata, ex artt. 2229 e 1372 del codice civile, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sottoscritto dalle parti ed allegato al presente provvedimento (*ALLEGATO A*);
5. **Di PROVVEDERE** all'assolvimento degli obblighi per l'anagrafe delle prestazioni (PERLAPA);
  - o **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.118/2011 la somma complessiva di **€.400,00**, che graverà nel modo seguente sulle risorse di cui al: **cap.01111.03.105600 – Siope/p.fin. U.1.03.02.99.002 –** del bilancio 2022;
6. **DI DARE ATTO** che contestualmente all'assunzione dell'impegno saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. **DI ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.LGS. 267/2000, che il programma dei pagamenti, di cui al punto 6, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. **DI DARE ATTO** che la spesa impegnata verrà liquidata ad avvenuto deposito della sentenza secondo lo schema allegato e dietro emissione di fattura elettronica;
9. **DI ATTESTARE** la regolarità tecnica-amministrativa del presente provvedimento, con la sottoscrizione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs.267/2000 - il quale prevede che: "*Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";
10. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
11. **DI RENDERE NOTO** che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Amministrativo, avv. Fedele ADAMO;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento contestualmente alla sottoscrizione è inviato all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
13. **DI ADEMPIERE** all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 53, comma 14 del Dlgs 165/2001, richiedendo e verificando l'attestazione da parte del legale incaricato, insieme al *Curriculum vitae et studiorum*;

FIGLINE VEGLIATURO, 09/08/2022

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO**

*F.to Ing. Carlo Consoli*

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 09/08/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile**  
F.to Ing. CARLO CONSOLI

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta inoltre, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data 09/08/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile**  
F.to Ing. CARLO CONSOLI

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

**Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile**  
F.to Ing. CARLO CONSOLI

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	NOTE

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi  
dal ..... al .....

Data, 09/08/2022

F.to Il Responsabile del servizio